

Marco Benvenuti *, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Padova, Cedam, 2007, pp. XVIII-306.

Si riporta la *Premessa* al volume:

Cosa significa, oggi, interrogarsi sul valore e sul significato del diritto di asilo? Esiste davvero questo istituto nella realtà delle cose, al di là di quanto è stato previsto nella Costituzione italiana? Ma, soprattutto, ha senso parlare di diritto di asilo in un contesto internazionale caratterizzato da migrazioni di massa per ragioni eminentemente economiche che, nel volgere del secolo appena passato, hanno sempre più vorticosamente attraversato anche il nostro Paese, mettendone a nudo conflitti e contraddizioni? È quest'ultima dimensione – senza nulla anticipare rispetto alla trattazione analitica del problema, che seguirà – che, nel procedere passo dopo passo ad approfondire tale questione, mi ha colpito, inaspettatamente, e mi ha spinto ad interrogarmi sull'attualità di questo tema e, al contempo, a misurarmi con un più ampio orizzonte.

Il diritto di asilo – in una parola – mi è parso, sin dai primi momenti in cui mi sono avventurato sul terreno di questo studio, un vero e proprio *geroglifico*, la cui decifrazione parrebbe andare ben al di là di quel che può essere desunto dall'osservazione di questo frammento preciso, ovvero, fuor di metafora, dalla struttura e dalla funzione dell'asilo e dal fatto che si tratti di un diritto costituzionale soggettivo perfetto spettante ai (soli) non cittadini, con una certa causa di giustificazione, con un suo contenuto necessario, con dei limiti determinati ecc. Piuttosto, questo tema, riferendosi agli individui *altri* per antonomasia – ovvero agli stranieri – parla paradossalmente ben più di *noi, cives optimo iure*, riflette in un dato momento una certa nostra immagine come uno specchio e come uno specchio quella immagine, più o meno impercettibilmente, deforma. E ciò può utilmente chiarire, in primo luogo a noi stessi, ad esempio, le ragioni più profonde dello slittamento da una visione progressiva della cittadinanza, incardinata sull'idea del pieno sviluppo della persona umana e dell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese – cui richiama solennemente l'art. 3, co. 2, Cost. – a una concezione, per così dire, impaurita o quantomeno introflessa, che fa emergere dal confronto (se non dallo scontro) con l'altro le nostre storiche fragilità.

Così – per rimanere su di un piano più schiettamente storico-giuridico – la presenza nella Carta costituzionale di una disposizione tanto impegnativa per il futuro qual è l'art. 10, co. 3, Cost. e, di converso, la successiva totale inattuazione di quella previsione, ben più che degli stranieri, parla di *noi*, del nostro recente passato e della strada più o meno lunga che la Costituzione repubblicana ha percorso in oltre mezzo secolo di vita. Del pari, il tentativo perseguito con una tenacia degna di miglior causa dal nostro legislatore e dai nostri apparati amministrativi e volto a far scomparire il diritto di asilo, nonostante il suo rango costituzionale, nella confusione di altri istituti comunque meno favorevoli per gli stranieri in questione parla del nostro giocare con le parole, anche quando, come in questo caso, da questo linguaggio e dal modo con cui *noi* lo impieghiamo dipende, senza alcuna retorica, la vita di altre persone. O, ancora, il trattamento giuridico che *noi* riserviamo a chi si affaccia alle nostre frontiere in fuga da una situazione di illibertà e in cerca di protezione politico-umanitaria ci dice assai poco su coloro che (non) accogliamo, sulle loro storie e sul loro passato; tutto questo, piuttosto, interroga le nostre coscienze e il nostro *idem de constitutione sentire*, rispetto a quello che succede non in un ipotetico altrove – con tutti i limiti che il concetto dell'altrove oggi può incontrare – ma nel territorio repubblicano, dove vivono e vigono (dovrebbero vivere e vigere) quelle regole fondamentali racchiuse in un testo approvato giusto sessant'anni fa, che *noi* cittadini liberamente e sovranamente ci siamo dati e che abbiamo ritenuto valevoli, per

alcuni aspetti essenziali – tra cui, non ultimo, il diritto di asilo – anche per chi è estraneo a quel *pactum societatis* originario. E lo stesso interrogativo sarebbe da sollevarsi, da ultimo, per il modo con cui, in maniera invero disinvolta, nell'adottare le molteplici discipline positive attinenti alla materia in questione, *lato sensu* intesa, si sono tenuti nella dovuta considerazione alcuni “capitoli” del nostro diritto costituzionale, attinenti, ad esempio, ai principi che regolano i rapporti tra le varie tipologie di fonti del diritto o, per altro verso, al doveroso rispetto delle diverse riserve, di legge e di giurisdizione.

Sarebbe dar prova di facile ingenuità e, al contempo, di un'inappagata presunzione concludere, a questo punto, le poche righe di presentazione al presente lavoro – che, come è noto, vengono sempre scritte per ultime, quando maggiore è il senso di (in)soddisfazione per il percorso seguito e per i risultati ottenuti – manifestando un pur doveroso e giustificato sentimento di *indignatio* per quel poco di concreto che un istituto come il diritto di asilo costituzionale, nella prospettiva attuale, sembra poterci lasciare in termini di immediata praticabilità, di incidenza sulle vite e sui destini individuali. Ciò che infatti tale argomento pare evocare, più di tutto, è un senso di ininterrotta provvisorietà, di contingenza e di mutevolezza del politico e, per contrappunto, della stessa dimensione giuridica, ove osservata attraverso la lente circoscritta, ma non per questo meno affinata, che può fornire un'analisi specifica del diritto in questione. Da ciò scaturisce la scelta di indicare già nel titolo che si tratta di un'*introduzione* al diritto di asilo, proprio con l'obiettivo – niente affatto dissimulato – di mettere bene in evidenza, sin dal principio, che ci si trova di fronte a un fenomeno *in fieri*, che si delinea e si definisce nel mondo e nel tempo e che richiede contestualmente un approccio metodologico aperto alla comparazione e consapevole che l'affermazione dei diritti, anche se costituzionali, raramente può essere data, una volta per tutte, per acquisita, necessitando piuttosto, soprattutto in questo ambito determinato, di un continuo tentativo di (ri)elaborazione critica e di concretizzazione.

Questo non significa peraltro, in alcun modo, rinunciare nel corso della trattazione al tentativo di riannodare sul piano del diritto positivo le fila di una trama di certezza possibile, certamente relativa e controvertibile (si perdoni l'evidente ossimoro), ma non per questo meno essenziale per definire la situazione di chi si trova in uno stato di fuga e, più per accidente che per volontà, è capitato sul suolo italiano. Proprio a tal fine – il lettore lo avrà notato già, scorrendo *in apicibus* l'indice sommario del lavoro – sono stati individuati tre *incursus*, su singoli aspetti attinenti più propriamente alla pratica applicazione del diritto di asilo costituzionale e sui quali più drammaticamente viene alla luce la doppia inadeguatezza del legislatore statale, tanto nel caso in cui si è giunti – rispetto ad altre forme di protezione politico-umanitaria – all'enucleazione di una disciplina di diritto positivo, quanto nell'ipotesi, come è sinora accaduto con riferimento all'art. 10, co. 3, Cost., nella quale la “legge” non è mai stata adottata. Dar mostra di *Isolierung*, soprattutto in questo frangente, vorrebbe dire assecondare un certo dogmatismo ermetico e fuori dalla storia, laddove invece è proprio l'assunzione, oltre che del dato giuridico, anche del suo contesto – anzi *dei* contesti, al plurale: storici, sociali, geopolitici, etnici, antropologici ecc. – che può fornire una traccia di lettura di un istituto altrimenti difficilmente comprensibile nelle sue molteplici sfaccettature.

In un dialogo dall'alto spessore drammatico, Euripide collega nella tragedia delle *Supplici* il riconoscimento dell'asilo alla considerazione più generale per cui «nelle cose umane non c'è nulla che resti felice per sempre». Se questa frase, scritta all'incirca ventiquattro secoli or sono, sembra non avere tempo, allora forse anche uno studio sul diritto di asilo, nella dimensione attuale, può avere una qualche utilità.

* Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza”.